

N. xxxxx R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA**

*PRIMA SEZIONE CIVILE*

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **XXXXXX** promossa da:

**TIZIA** (C.F. xxx), con il patrocinio dell'avv. **XXXXXX**, elettivamente domiciliata in presso il difensore

**RICORRENTE**

contro

**CAIO** (C.F. xxx ), con il patrocinio dell'avv. **XXXXX** , elettivamente domiciliato presso i difensori

**RESISTENTE**

Il Giudice dott. **XXXXX** ,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **XXXXX** ; esaminati gli atti;

Osserva

Con ricorso depositato il **XXXX** **TIZIA**, premesso che dalla relazione more uxorio di essa **TIZIA** con **CAIO** il **xxxx** era nata a **xxxx** la figlia Sempronia, riconosciuta da entrambi i genitori, e che da quando il **xxxxxx** si era interrotta la convivenza tra i genitori la minore rimaneva affidata senza soluzione di continuità alla madre che aveva provveduto in prima persona al soddisfacimento delle esigenze ed al sostentamento della figlia, chiedeva volersi porre a carico di **CAIO** l'obbligo di corrispondere ad essa **TIZIA** un assegno periodico di mantenimento dell'importo di € 400,00, o quella diversa somma ritenuto di giustizia, titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore; nonché ordinarsi al Ministero Y, ente datore di lavoro dello **CAIO**, di versare direttamente detto assegno mensile in favore di essa **TIZIA**, trattenendolo dagli stipendi dovuti al proprio dipendente.

**CAIO** si costituiva in giudizio e contrastava la domanda avversa assumendo che la convivenza con la **TIZIA** era cessata nel maggio 2010 (e non già 2009), e di aver sempre provveduto al mantenimento della figlia, non solo tenendola con sè, presso la propria abitazione, a pranzo e per interi pomeriggi, ed accompagnandola alle attività extrascolastiche, alle visite mediche, ma anche provvedendo in via esclusiva al pagamento, per intero, delle spese mediche, scolastiche, ludiche, culturali, sportive e di abbigliamento per la figlia. Rappresentava di avere altra figlia al cui mantenimento provvedeva con un assegno di mantenimento mensile di € 300,00, e di essere gravato del canone mensile per l'abitazione, della rata del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura, nonché di esborsi per RCA, bollo auto, utenze domestiche. Contestava di essere stato inadempiente all'obbligo di mantenimento della figlia, onde non sussistevano i presupposti per ordinare il pagamento diretto dell'assegno.

Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea di versamento diretto dell'assegno di mantenimento, e di voler porre a carico di esso convenuto l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di € 250,00, da aggiornarsi annualmente in ragione della variazione degli indici Istat, e l'obbligo di provvedere interamente alle spese mediche specialistiche, sportive necessarie per la figlia.

\*\*\*\*\*

TIZIA ha proposto ricorso ai sensi dell'articolo 316 bis, secondo comma, c.c. Assume la TIZIA l'inadempimento del padre della minore, non più convivente con essa TIZIA, al mantenimento della figlia Sempronia, nata a xxxx il xxxxxx fuori dal matrimonio, riconosciuta da entrambi i genitori.

A norma dell'articolo 316 bis primo comma c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, consistente nelle dichiarazioni fiscali presentate negli anni dal 2013 al 2016 per la TIZIA e nel 2016 per il CAIO, emerge che TIZIA, titolare di una piccola attività commerciale svolta in Serracapriola, ha un reddito netto medio mensile di € 500,00 circa, mentre lo CAIO, carabiniere, dipendente del Ministero della Difesa, ha un reddito netto medio mensile di € 2400,00 circa.

La figlia minore convive stabilmente con la madre la quale provvede in via diretta al mantenimento della stessa, provvedendo anche alla abitazione per la minore ed a tutte le relative spese. Il CAIO ha documentato di aver provveduto a numerose spese per la figlia, principalmente per l'acquisto di abbigliamento, visite e cure mediche, per le attività sportive e ricreative della minore (secondo le somme indicate nella memoria di costituzione, le quali sono corroborate da idonea documentazione che consente di risalire anche alla natura delle spese, all'evidenza sostenute per la minore), ed è pacifico che egli provvede ad assolvere, in favore della figlia ad alcuni compiti di cura quali sono quelli di accompagnare la minore alle attività pomeridiane extrascolastiche, alle visite mediche, e simili. Il padre, inoltre, saltuariamente, tiene la figlia con sé a pranzo.

Sulla scorta di tali risultanze non pare sussista il presupposto dell'inadempimento richiesto dall'articolo 316 bis, secondo comma c.c. per l'adozione dei provvedimenti in esso previsti, richiesti da parte TIZIA, sussistendo prova di un contributo paterno al mantenimento della figlia.

Deve, tuttavia, considerarsi legittima la richiesta di parte TIZIA di regolarizzare il concorso dei genitori nel mantenimento della figlia minore, fissando un assegno mensile a carico dello CAIO quale genitore non collocatario della minore, così da regolamentare in modo più chiaro il contributo di ciascun genitore al mantenimento della minore, ed evitare eventuali contrasti tra le parti che possono scaturire da un giudizio, personale e soggettivo, dell'un genitore di inadeguatezza nella contribuzione al mantenimento della minore da parte dell'altro.

E del resto lo CAIO si è in giudizio esplicitamente dichiarato disponibile al versamento alla TIZIA di un assegno mensile di mantenimento per la figlia, e ha dichiarato altresì di voler e poter sostenere in via esclusiva le spese mediche e sportive per la figlia minore.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, per come sopra evidenziate, appare dunque opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. (il quale prevede che il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di riconsuazione o astensione del giudice):

*CAIO contribuirà al mantenimento della figlia minore CAIO Michela mediante il versamento a TIZIA di un assegno mensile di € 270,00, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e provvedendo, in via esclusiva, alle spese scolastiche, mediche e sportive da sostenersi nell'interesse della figlia. Ogni altra spesa straordinaria sarà a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.*

**p q m**

- formula alle parti la proposta conciliativa di cui in motivazione e rinvia la causa all'udienza del  
XXXXXXXX perché le parti si pronuncino in merito.

Foggia, xxxxxx

Il Giudice